



COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

Delibera n. **110**
Del **28 giugno 2022**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e canone mercatale. Esenzione 2022 per alcune tipologie di suolo pubblico e parziale modifica alle tariffe approvate con Deliberazione di G.C. n. 34 del 30/03/2021

In data odierna, alle ore 15:50, ai sensi del regolamento di organizzazione delle sedute della Giunta Comunale in modalità videoconferenza o mista, adottato con delibera di GC n. 34 del 01.04.2022, si è riunita la Giunta comunale regolarmente convocata per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza MATTEO FRANCESCONI nella sua qualità di VICE SINDACO.

Assessori Presenti (P) N. 5 e Assenti (A) N. 3

N	Nominativo	Funzione	P/A
1	MENESINI LUCA	SINDACO	A
2	FRANCESCONI MATTEO	VICE SINDACO	P
3	CARMASSI ILARIA	ASSESSORE	P
4	CECCHETTI FRANCESCO	ASSESSORE	P
5	DEL CARLO DAVIDE	ASSESSORE	P
6	DEL CHIARO GIORDANO	ASSESSORE	A
7	FREDIANI SERENA	ASSESSORE	A
8	MICHELI LUCIA	ASSESSORE	P

Assiste in modalità videoconferenza l'ASS. LUCIA MICHELI.

Assiste MARIA ELISABETTA LUPORINI in qualità di VICE SEGRETARIO del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.



COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

OGGETTO: Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e canone mercatale. Esenzione 2022 per alcune tipologie di suolo pubblico e parziale modifica alle tariffe approvate con Deliberazione di G.C. n. 34 del 30/03/2021

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 all'art 1 comma 816 stabilisce che i Comuni, a decorrere dal 2021, istituiscano il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria il quale sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27 commi 7 e 8 del Codice della Strada, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

Visto altresì, il comma 837, del medesimo testo legislativo, il quale stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni istituiscano, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 D.L. n. 446/1997, il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (Canone mercatale);

Considerato che il canone mercatale citato al paragrafo precedente, si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone disciplinato al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.L. n. 507 del 15 novembre 1993, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee (di cui al comma 842 L. 160/2019) i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 30/03/2021 che approvava le tariffe del Canone Unico Patrimoniale e del Canone Mercatale per l'anno 2021, con decorrenza 1 gennaio dello stesso anno ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n.296;

Visto il Regolamento approvato dal Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 45 immediatamente eseguibile, in data 26/03/2021, ai sensi dell'art. 52 D.L. 15 dicembre 1997 n. 446, che è stato modificato con Deliberazione di C.C. n. 43 del 25/05/2022, in particolare nei seguenti aspetti:

- a) con riferimento agli articoli 16 comma 6, 50 comma 9, 51 comma 9, 65 comma 9 che già prevedevano, rispettivamente per componente pubblicitaria, suolo pubblico permanente, suolo pubblico temporaneo e mercati, che con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone potessero essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale, o che potessero essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione, è stata integrata tale previsione stabilendo che in casi analoghi la Giunta con propria deliberazione possa anche stabilire eventuali esenzioni per periodi determinati, in modo da poter fronteggiare in modo più efficace le criticità economiche causate dalle possibili emergenze;
- b) per le pubbliche affissioni, il cui servizio dal 01/12/2021 è facoltativo secondo quanto previsto dalla Legge 160/2019, oltre al recepimento delle disposizioni di legge si è stabilito di garantire come percentuale di impianti minima riservata per l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, il 15% del totale; di prevedere, per contenere i costi del servizio e garantirne l'equilibrio economico, un solo giorno di affissione a settimana per i manifesti 70x100, e uno ogni due settimane per i formati grandi, con consegna del materiale all'Ufficio il venerdì precedente, e con affissione in spazi prestabiliti; si è stabilito infine che le agenzie funebri affiggano autonomamente pagando il canone senza la maggiorazione per urgenza prevista in precedenza nei casi di affissione da parte del Comune, sempre nell'ottica di un contenimento dei costi;

Visto che la Legge 234 del 30/12/2021, comma 706, ha prorogato fino al 31 marzo 2022, l'esonero, vigente dal 2020 nell'ambito delle misure di sostegno riferite alla pandemia da Covid-19, dal pagamento dei Canoni di cui al presente atto per i seguenti soggetti titolari di occupazione del suolo pubblico:

- le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (esercizi di ristorazione e di somministrazione ed esercizi simili), titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico;
- i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del

commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (mercati);

Preso atto che l'esonero dal canone di cui al punto precedente non è stato prorogato a livello normativo nazionale oltre il 31 marzo 2022;

Ritenuto necessario intervenire da parte della Giunta Comunale, sulla base della facoltà prevista dal Regolamento sopraindicato come modificato in data 25/05/2022, esentando dal pagamento del Canone, in modo da poter agevolare una ripartenza dell'economia locale dopo le criticità economiche causate dalla pandemia da Covid-19, le categorie sopra descritte per il periodo dal 1 aprile al 31 dicembre 2022, data dopo la quale torneranno ad essere applicate le tariffe approvate per tali fattispecie allegata come parte integrante e sostanziale al presente atto, salvo ulteriori interventi normativi o dell'A.C.;

Ritenuto inoltre opportuno esentare il suolo pubblico per l'anno 2022, oltre alle categorie di cui sopra e per le stesse motivazioni, anche agli esercizi di vicinato di cui alla Legge Regionale n. 62/2018;

Ritenuto opportuno inoltre, viste le modifiche introdotte in merito alle pubbliche affissioni in data 25/05/2022 e descritte sopra nel Regolamento del Canone Unico, abrogare le tariffe riguardanti la maggiorazione per urgenza e quella per scelta di spazi prestabiliti, nonché confermare tutte le altre tariffe approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 30/03/2021, che per quanto riguarda le categorie esentate di cui ai precedenti paragrafi torneranno ad applicarsi a decorrere dal 01/01/2023;

Visto l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n.296 nel quale è previsto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione con la precisazione che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno;

Preso atto il Decreto del Ministero dell'Interno del 31 maggio 2022 ha previsto il differimento al 30 giugno 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;

Dato atto che non si rende necessaria una apposita variazione di bilancio in quanto gli importi relativi alle esenzioni del suolo pubblico sopra descritte, riferite a categorie già esenti per legge fin dall'anno 2020, **non** erano stati

previsti nel bilancio di previsione 2022-2024 annualità 2022, in attesa degli sviluppi normativi, e che per quanto riguarda gli esercizi di vicinato non erano in corso occupazioni di suolo pubblico al momento della stesura del bilancio;

Visti, altresì,

- l'art. 48 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- il regolamento comunale di disciplina delle entrate;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli art. 49, c. 1 e 147 bis, c. 1 del D.Lgs 267/2000 parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile poiché l'atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-patrimoniale dell'amministrazione;

Con voti unanimi resi a scrutinio palese;

DELIBERA

- 1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di esentare dal 1 aprile al 31 dicembre 2022 il pagamento del canone unico patrimoniale e del canone mercatale per i seguenti soggetti titolari di occupazione del suolo pubblico:
 - le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (esercizi di ristorazione e di somministrazione ed esercizi simili), titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico;
 - i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (mercati);
- 3) di esentare per l'anno 2022 il pagamento del canone unico patrimoniale per gli esercizi di vicinato di cui alla Legge Regionale n. 62/2018 titolari di occupazione del suolo pubblico;
- 4) di dare atto che dal 1 gennaio 2023 le categorie di cui ai punti 2 e 3 torneranno a versare i canoni secondo le tariffe di cui al successivo punto 5, salvo ulteriori interventi normativi o dell'A.C.;
- 5) di approvare le tariffe del canone unico patrimoniale e del canone mercatale (allegati 1, 2, 3 e 4 parti integranti e sostanziali del presente

atto);

6) di confermare l'apposita tariffa (inserita nell'allegato 2) di 0,08 a mq. al giorno (per tutte e tre le categorie stradali) per le occupazioni temporanee da parte degli operatori economici e delle organizzazioni che promuovono la cultura, lo spettacolo e il benessere della persona mediante eventi, manifestazioni ed iniziative culturali e/o sportive, organizzati anche a pagamento e di durata superiore alle 24 ore, svolti negli spazi pubblici di cui all'elenco seguente, al fine di agevolare la ripresa e la valorizzazione di quelle attività che perseguono finalità promosse dall'amministrazione, e di valorizzare gli spazi di aggregazione:

- Piazza Aldo Moro, compresa l'area a verde nello spazio retrostante al Palazzo Comunale;
- Parco Pubblico di Capannori;
- Parco presso Polo Culturale Artemisia a Tassignano;
- Parco Pandora a Segromigno Monte;
- Parco Ilio Micheloni a Lammari;
- Piazza del Mercato a Marlia;
- Piazza Guami a Guamo;

7) di dare atto che le modifiche tariffarie approvate hanno decorrenza dal 1 gennaio 2022;

8) di dare, altresì, atto che il regolamento adottato con il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 12 D.lgs n. 33/2013.

Con successiva votazione, favorevole e unanime;

DELIBERA, altresì

Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del DLgs.267/00 al fine di poter procedere quanto prima all'attivazione delle procedure di cui trattasi.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO
MARIA ELISABETTA LUPORINI

IL VICE SINDACO
MATTEO FRANCESCONI